

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 giugno 2007 —  
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-173/05) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE —  
Accordo di cooperazione CEE-Algeria — Tributo ambientale  
su gasdotti installati sul territorio della Regione siciliana —  
Tassa di effetto equivalente a un dazio doganale)*

(2007/C 183/05)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:  
E. Traversa e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia,  
agente e A. Cingolo, avvocato)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 23, 25, 26 e 133 CE e degli artt. 4 e 9 dell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria firmato il 26 settembre 1978 e approvato col regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1) — Legislazione nazionale che impone una tassa di protezione dell'ambiente («tributo ambientale») sui gasdotti installati sul territorio della regione Sicilia.

**Dispositivo**

- 1) *La Repubblica italiana, avendo istituito un tributo ambientale che colpisce il gas metano proveniente dall'Algeria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23 CE, 25 CE e 133 CE, nonché dell'art. 9 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 155 del 25.6.2005.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 giugno 2007  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta  
dall'Oberster Patent- und Markensenat — Austria) —  
Armin Häupl Lidl Stiftung & Co. KG.**

(Causa C-246/05) <sup>(1)</sup>

*(Diritto dei marchi — Art. 10, n. 1, della direttiva  
89/104/CEE — Mancato uso effettivo di un marchio —  
Nozione di «data in cui si è chiusa la procedura  
di registrazione»)*

(2007/C 183/06)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Patent- und Markensenat

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Armin Häupl

*Convenuto:* Lidl Stiftung & Co. KG

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Patent- und Markensenat — Interpretazione degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) — Insussistenza di un serio utilizzo di un marchio — Ragioni esterne all'impresa che le impediscono di aprire supermercati sul territorio nazionale, laddove la sua abituale strategia consiste nel commercializzare i prodotti caratterizzati dal detto marchio solo nei propri supermercati — Nozione della data in cui si è chiusa la procedura di registrazione

**Dispositivo**

- 1) *La «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione», ai sensi dell'art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere determinata in ogni Stato membro sulla base delle norme procedurali ivi vigenti in materia di registrazione.*